

# Tebrok S.R.L.

Consulenza aziendale - Elaborazione dati contabili  
Settore specializzato per il turismo - Selezione e formazione del personale  
CAFDOC soggetto incaricato

## Oggetto : **tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo per l'anno 2016**

Si ricorda che entro il 31 Gennaio 2016 scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione regionale relativa al rinnovo licenze anno 2016.

Il pagamento della tassa annuale, potrà essere effettuato :a.c/c postale n. 48351647 –b.tramite bonifico bancario -codice IBAN IT03 I076 0103 2000 0004 8351 647 c.pagamento on line tramite il portale dei pagamenti home page Provincia di Roma  
[:http://www.provincia.roma.it/iniziative/portale-dei-pagamenti-line-della-provincia-di-roma](http://www.provincia.roma.it/iniziative/portale-dei-pagamenti-line-della-provincia-di-roma)

Il pagamento dovrà essere intestato :

all'Amministrazione Provincia di Roma, Dip.to XIII Via Nomentana 54 – 00161 Roma, nella causale va specificato “tassa concessione regionale agenzie viaggi anno 2016” ed il nome dell'agenzia.

L'ammontare della tassa è commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l'agenzia, per l'anno in corso i parametri sono i seguenti:

Fino a 10.000 abitanti	<b>Euro 25,31</b>
da 10.001 a 20.000 abitanti	<b>Euro 50,11</b>
da 20.001 a 50.000 abitanti	<b>Euro 98,19</b>
da 50.001 a 100.000 abitanti	<b>Euro 147,79</b>
da 100.001 a 500.000 abitanti	<b>Euro 408,45</b>

Si rammenta che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione.

Il mancato pagamento della predetta tassa comporterà l'applicazione di una sanzione pari al 30% della tassa prevista.

In caso di ritardato pagamento è possibile utilizzare sanare il ritardo utilizzando il ravvedimento operoso solo nel caso che la violazione non sia stata già contestata e che non siano in corso ispezioni o verifiche.

L'importo della sanzione in questo caso sarà :

1.pari ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria;

2.Pari ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza originaria;oltre,

naturalmente gli interessi moratori calcolati, dal 31/01 sino al giorno del pagamento effettivo, sull'ammontare dovuto.

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d'ufficio.

*Caterina Claudi*